

MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Ufficio Circondariale Marittimo / Guardia Costiera Santa Margherita Ligure

ORDINANZA n° 61/2001

Il Sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure;

- VISTO:** l'atto cinquantennale di concessione n° 1680, stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 22 Giugno 1974 ed approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 13.7.1974;
- VISTA:** l'ordinanza 7/82 relativa all'approvazione del regolamento per gli utenti dell'approdo turistico di Lavagna;
- RICONOSCIUTA:** la necessità di aggiornare il predetto regolamento su richiesta della nuova società concessionaria;
- VISTA:** la bozza di regolamento proposta dalla società concessionaria, e relative modifiche concordate con questo Ufficio e l'Ufficio Locale Marittimo di Lavagna;
- VISTA:** visto le ulteriori considerazioni esposte dal Compartimento Marittimo di Genova con nota n°23284 del 21/05/2001, ed il conseguente adeguamento del Regolamento stesso;
- VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

- ART.1)** E' approvato il Regolamento per il porto turistico di Lavagna, nel testo allegato alla presente Ordinanza;
- ART.2)** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- ART.3)** La ordinanza citata in premessa è abrogata;
- ART.4)** I contravventori della presente Ordinanza, per quanto riguarda le norme regolamentari attinenti la polizia e sicurezza portuale, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno perseguiti a norma degli artt. 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e art. 39 della Legge 11.2.1971 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e ritenuti civilmente responsabili dei danni provocati a persone o cose. Per le restanti prescrizioni regolamentari sarà facoltà della società concessionaria stabilire sanzioni contrattuali di natura civilistica.

Santa Margherita Ligure, 02 Giugno 2001

IL COMANDANTE
F.to T.V.(CP) Andrea CALCAGNO

REGOLAMENTO

PER IL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA

PREMESSA

La Società "Porto di Lavagna S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Monza n.305, titolare dell'atto di concessione per la costruzione e gestione del porto turistico di Lavagna, nel presente regolamento sarà chiamata semplicemente "Società Concessionaria".

La persona fisica o giuridica, cui risulti assegnato l'ormeggio o il bene che, comunque, si trovi ad usufruire, sarà indicata come "utente".

L'organo preposto dalla Società Concessionaria al controllo e al coordinamento delle attività e dei servizi portuali sarà denominato "Direzione" del Porto.

NORME GENERALI

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, comunque, incidono nell'ambito della concessione demaniale.

Oltre alle clausole contenute nel presente regolamento, vincolano tutti coloro che utilizzano l'approdo transito del Porto di Lavagna, le condizioni e le obbligazioni assunte dalla Società Concessionaria con l'atto di concessione n. 1680 del 22.06.74 della Capitaneria di Porto di Genova. Tutti inoltre sono soggetti alle norme contenute nel Codice della Navigazione.

Art. 2 - Obblighi della Società Concessionaria

La Società Concessionaria è tenuta ad assicurare, con proprio personale, i seguenti servizi:

- a) pulizia dello specchio acqueo;
- b) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti di bordo, degli olii e batterie esauste predisponendo contenitori per la raccolta differenziata e speciale secondo la vigente normativa;
- c) servizio antincendio e antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'A.M.;
- d) assistenza all'ormeggio e al disormeggio dei natanti;
- e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici, d'ormeggio e loro manutenzione;
- f) illuminazione del porto;
- g) segnalamenti marittimi.

Ciascun posto di ormeggio è fornito di prese per acqua potabile e per l'energia elettrica, di due bitte per l'ormeggio poppiere, di un penzolo di catena per l'ormeggio prodiero.

Art. 3 – Compiti della Direzione

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima (ai sensi degli artt. 30/62/81 del Codice della Navigazione e art. 59 del Reg. del Codice della Navigazione), Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Direzione del Porto controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del porto turistico emanando disposizioni generali o contingenti per la migliore regolamentazione delle attività e mantiene un servizio di vigilanza a mezzo di proprio personale, riconoscibile per la tenuta portante la scritta "Porto Turistico di Lavagna" e qualificato da apposito documento.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento, detto personale potrà dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo che alle stesse si dovrà attenere.

Gli addetti alla vigilanza dovranno tempestivamente comunicare alla Direzione ogni trasgressione al presente Regolamento.

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissione del presente regolamento nei locali della direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Art. 4 – Operazioni di alaggio a varo e sosta delle unità in banchina

Per le operazioni di alaggio a varo, che dovranno essere fatte in osservanza delle prescrizioni fissate con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure n. 98/93 del 11.11.93 e solo nelle zone a ciò destinate, sono a disposizione degli utenti i mezzi di sollevamento esistenti nell'ambito del porto ed autorizzati espressamente dall'Autorità Marittima, nonché dalla Direzione del Porto, comunicando sempre con ragionevole anticipo le operazioni di alaggio e varo.

Non è consentito l'accesso in porto di alcun mezzo mobile per il varo ed alaggio di imbarcazioni, oltre quelli espressamente autorizzati.

I cantieri navali non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni relative agli spostamenti delle imbarcazioni, mezzi o materiali, che comunque vanno comunicate alla Direzione Portuale e all'Autorità Marittima.

Art. 5 – Assistenza radiotelefonica

La Società Concessionaria, oltre al servizio di ascolto sul canale di lavoro

assegnato dal Ministero PP.TT. (canale 9), deve mantenere una stazione radiotelefonica, conforme alla normativa tecnica vigente, che effettui servizio di ascolto continuo sul canale 16 della banda VHF per assistenza e soccorso a navi e imbarcazioni.

Art. 6 – Responsabilità e obblighi dell'utente

L'utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo della Navigazione, dogane, di polizia e di sicurezza, è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Direzione, ed è responsabile sia penalmente che civilmente delle infrazioni commesse.

Egli deve, inoltre, mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Per quanto attiene all'esercizio della polizia sull'uso del Demanio Marittimo, si fa riferimento agli artt. 30, 62 e 81 del vigente Codice della Navigazione, dell'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

Art. 7 – Limiti di responsabilità

La Società Concessionaria e le ditte autorizzate ad operare in Porto non rispondono di eventuali furti o danneggiamenti, globali o parziali, a persone e cose, che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo ed a bordo delle imbarcazioni, salvo l'impegno del Concessionario a mantenere in efficienza un servizio di vigilanza.

NORME DI CIRCOLAZIONE DELLE IMBARCAZIONI

Art. 8 – Entrata e uscita dal Porto

Durante le manovre di entrata e uscita dal porto e gli spostamenti nell'ambito del porto, le unità navali devono:

- a) seguire la mezzzeria del canale di accesso;
- b) tenere la propria dritta in caso di incrocio con altre unità;
- c) mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5.5 Km/h ovvero 1.5 m/s);
- d) dare la precedenza alle unità in uscita.

E' fatto divieto a tutte le navi, imbarcazioni, natanti di navigare in ambito portuale ed a meno di 200 metri dall'imboccatura con la sola propulsione velica.

Art. 9 – Individuazione e uso degli ormeggi

I posti di ormeggio sono indicati sulle banchine da idonea segnaletica. L'utente ha piena e immediata disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria provvede perché questo sia mantenuto libero anche in caso di prolungata assenza dell'utente, salvo che questi non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto, uso, ecc.), come previsto dal successivo art. 9 bis.

La Direzione del Porto mantiene presso i propri uffici ed aggiorna un apposito registro con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio e delle loro imbarcazioni; l'utente assegnatario, sia fisso che in transito, deve comunque sempre e tempestivamente segnalare ogni variazione di imbarcazione.

Ciascun utente può fruire esclusivamente dell'ormeggio ad egli assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza la Direzione, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà a fare rimuovere le imbarcazioni a spese dell'inadempiente e ad ormeggiarle al posto assegnato, o ad un ormeggio di transito o fuori dall'ambito portuale.

Quanto sopra fatti salvi i maggiori e più gravi provvedimenti di competenza dall'Autorità Marittima.

Art. 9 bis – Cessione temporanea di ormeggi a terzi

L'utente assegnatario per tutta la durata della concessione che intende accordare temporaneamente a terzi l'uso del proprio ormeggio, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare alla Direzione del Porto le generalità e il recapito del terzo e del proprietario dell'imbarcazione, precisando le dimensioni della stessa, il nome, nonché il numero di ufficio di iscrizione;
- 2) assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento e si impegni ad osservarlo;
- 3) corrispondere alla Società Concessionaria il 4 % dell'ammontare della tariffa in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio a breve termine (non di transito);
- 4) comunicare il periodo di cessione temporanea, indicando le date di inizio e di fine della stessa.

L'utente può, inoltre, incaricare la Direzione del Porto a concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio.

Gli utenti non assegnatari per l'intera residua durata della concessione, nel periodo di loro assegnazione, possono fruire unicamente della possibilità di cui al precedente comma.

Art. 10 - Caratteristiche degli ormeggi

Ai pontili possono attraccare unità aventi pescaggio non superiore a metri 2,30; dietro autorizzazione specifica della Direzione, quelle di pescaggio superiore.

I posti di ormeggio sono distinti in otto categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle a fianco di ciascuna categoria sotto indicata:

<i>Categoria</i>	<i>Dimensioni Massime Unità (in metri)</i>
I	8 x 2,75
Is	10 x 3,25
II	12 x 3,75
IIs	12 x 4,05
III	16 x 4,40
IV	20 x 5,20
V	26 x 5,80
VI	32 x 7,60
Extra	misure speciali

Tali dimensioni si intendono riferite agli ingombri (compresi la eventuale delfiniera, pulpito, bompresso, motore f.b., terrazzino poppiere e qualsiasi altra sporgenza) e cioè al "fuori tutto" dell'imbarcazione. E' ammessa una tolleranza del 3% per la sola lunghezza.

Qualora l'utente attracchi al proprio ormeggio due unità oppure una, ma di dimensioni maggiori del consentito, la Direzione del Porto procederà a norma del precedente art. 9 - ultimo comma ed il contravventore sarà perseguito ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza di approvazione del presente regolamento.

Il proprietario, l'equipaggio o guardiano di un'imbarcazione non può rifiutarsi di collaborare, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, o di fare quanto altro possa occorrere per agevolare i movimenti delle altre unità e, quindi, la sicurezza delle stesse.

Art. 11 - Imbarcazioni in transito

Sono riservati alle imbarcazioni in transito posti fino a 1/10 dei posti esistenti.

Le imbarcazioni degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero altre necessarie disposizioni.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 72 ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi liberi, le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

A fronte della loro permanenza su tali ormeggi, i responsabili delle imbarcazioni devono corrispondere alla Società Concessionaria gli importi di cui alle tariffe stabilite con apposita ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo.

Art. 12 – Assenza superiore a 48 ore

In caso di prevista assenza oltre le quarantotto ore, l'utente di ormeggio fisso deve avvertire la Direzione indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Art. 13 – Movimentazioni delle unità in porto

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione; questa inoltre potrà disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con l'operatività e l'utilizzazione dell'approdo. In caso di assenza del proprietario o dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione, informata l'Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 14 – Stazionamento in sicurezza

Tutte le unità che utilizzano il posto, devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza ed in regola con le disposizioni emanate dalle competenti Autorità e della Direzione del porto, in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine.

Qualora la Direzione del porto rilevi gravi deficienze o abbia motivo di ritenere che esse sussistano, inviterà l'utente ad eliminarle e ne informerà l'Autorità Marittima per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare.

E' vietato porre in moto le eliche con l'imbarcazione ormeggiata.

Art. 15 – Divieto di balneazione, pesca e immersioni

Nelle acque del porto sono vietati la balneazione, le immersioni subacquee, la pesca di ogni tipo e la raccolta di frutti di mare e dei molluschi.

I lavori subacquei possono essere eseguiti esclusivamente dai sommozzatori o palombari di cui all'art. 116 del Codice della Navigazione, previo comunque nulla osta della Direzione del porto e dell'Autorità Marittima in osservanza delle norme di sicurezza.

Art. 16 – Divieto di accesso alle scogliere

Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità è proibito l'accesso alle scogliere, se non al personale autorizzato.

Art. 17 – Modo di ormeggiarsi

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo in caso di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

E' vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi propri autoaffondabili, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Direzione del porto; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui imbarcazioni.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

La Direzione del porto può, se necessario, disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto, con addebito delle spese sostenute a carico dell'utente.

Art. 18 – Sosta imbarcazioni a terra

La sosta delle imbarcazioni a terra è consentita nell'area portuale solo nelle zone a ciò destinate, previa specifica autorizzazione della Direzione, e contro pagamento delle tariffe da questa stabilite.

Periodi di permanenza a terra e relative modalità saranno di volta in volta fissati dalla Direzione: in caso di soste non autorizzate o prorogate oltre i termini di tempo prefissati, la Direzione, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà d'ufficio a spese dell'interessato a norma dell'art. 9.

Le imbarcazioni in sosta a terra non possono essere abitate per nessun motivo.

Art. 19 – Limitazione dei rumori molesti

E' vietato porre in moto, salvo che per comprovate e particolari esigenze, o perché l'imbarcazione lascia l'ormeggio e, comunque, per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari delle imbarcazioni prima delle ore 8.00 del mattino e dopo le ore 22.00 di sera, nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 durante il periodo maggio - ottobre compresi e nei giorni festivi e prefestivi.

E' vietato in modo particolare, nei detti orari, l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque altra attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi ecc.) che possano disturbare la quiete altrui.

Art. 20 – Tutela contro gli inquinamenti

E' vietato lo svuotamento di acqua di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito dell'approdo, sia in acqua, la cui pulizia e purezza dovrà essere particolarmente curata e salvaguardata, sia sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti solidi urbani o assimilabili devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'approdo è dotato.

Gli olii e le batterie esauste dovranno dagli utenti stessi essere conferite presso gli appositi servizi di raccolta istituiti dalla Società Concessionaria.

Per le esigenze personali, devono essere utilizzati gli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo.

Art. 21 – Divieto di deposito materiali.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative delle Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, per le occupazioni a qualsiasi titolo delle aree coperte e/o scoperte portuali devono essere corrisposti alla Concessionaria i corrispettivi con la stessa concordati, ovvero previsti da tariffe dalla stessa fissate.

Tali occupazioni, qualora non di breve durata, dovranno essere regolarizzate amministrativamente secondo le procedure e norme individuate dalla Autorità Marittima.

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli e i pontili, i piazzali e le strade di transito.

In caso di inosservanza, la Direzione provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, a spese dell'utente o dell'operatore portuale responsabile.

Art. 22 – Introduzione di animali

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi unicamente per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco.

In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali nell'ambito portuale possa arrecare molestia o disagio agli utenti.

Art. 23 – Attività commerciali e professionali

Le unità navali ormeggiate in porto non possono mai costituire sede di attività commerciali o professionali.

L'attività commerciale ambulante, previo consenso della Società concessionaria, è disciplinata in via autorizzatoria in base alla vigente normativa sul commercio in aree pubbliche.

Le attività commerciali esercitate nelle aree e manufatti portuali da ditte terze, dovranno essere regolarizzate dal concessionario ai sensi dell' art. 45 bis Codice della Navigazione recante le modalità richieste dal Compartimento Marittimo di Genova.

Art. 24 – Lavori di manutenzione, riparazione, assistenza ecc.

In ambito portuale è vietata qualsiasi attività a carattere abituale di manutenzione, riparazione, raddobbo, assistenza ecc. , salvo quelle espressamente autorizzate dalla Società Concessionaria, tramite la Direzione del Porto. Qualora l'utente, per le proprie esigenze, desideri avvalersi di ditte diverse da quelle autorizzate ad operare in porto deve farne segnalazione alla Direzione del Porto per la temporanea autorizzazione e la stessa deve essere espressamente autorizzata ad operare in ambito portuale previa presentazione di iscrizione ex art.68 CdN.

L'accesso alle imbarcazioni in sosta a terra è consentito unicamente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell' alaggio. Tali lavori, salvo casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dalla Direzione, potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne tra le ore 08:00 e le ore 20:00 .

L'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, che comportino possibilità di disturbo o pericolo di danni a cose o persone, è subordinata al preventivo nulla osta della Direzione del Porto, da darsi volta per volta, la quale disporrà altresì modalità, zona portuale ed orari per l'effettuazione dei lavori.

Art. 25 – Accesso ai pontili

L'accesso ai pontili è riservato:

- 1) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;

- 2) al personale dipendente o fiduciario della Società Concessionaria;
- 3) ai tecnici autorizzati dalla Direzione del Porto ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- 4) alle persone o ditte espressamente autorizzate dalla Direzione del Porto o comunque aventi idoneo titolo autorizzativo.

E' vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicoli, motocicli o motoveicoli ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

La Direzione del Porto potrà, se necessario, provvedere alla rimozione del mezzo *previa* segnalazione alla Autorità Marittima per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

DISPOSIZIONI CONTRO GLI INCENDI

Art. 26 – Mezzi antincendio

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatori a bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti dalla Direzione del Porto.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Direzione all'uopo destinato per tale intervento. Le spese relative agli interventi, operati in conseguenza degli incendi summenzionati, sono a carico dell'utente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature dell'approdo.

Art. 27 – Prescrizioni per gli utenti

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, ferma la facoltà della Direzione di chiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo dei natanti ai sensi dell'art. 14:

- a) in caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione, provvedendo nel contempo ad iniziare, con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione con proprio personale a spese del responsabile;
- b) prima della messa in moto del motore, l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non

esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;

- d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- e) il rifornimento dei carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito impianto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili ancorché autotrasportati, sia con qualsiasi sistema. In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, etc. - colui, utente o titolare di cantieri o di officine, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in luogo, deve richiedere espressa autorizzazione scritta, tramite la Direzione del Porto, all'Autorità Marittima per qualunque quantità si tratti, ancorché minima;
- f) gli estintori di bordo, devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetto stato di efficienza;
- g) i compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente areati.

Art. 28 - Misure da adottare in caso di incendio in porto

In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi quanto possibile per estinguere l'incendio, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici etc.) la Direzione che informerà l'Autorità Marittima e i Vigili del Fuoco.

In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale della Direzione o del proprietario.

INGRESSO E PARCHEGGIO DEI VEICOLI NELL'AMBITO PORTUALE

Art. 29

Nell'ambito del porto possono accedere esclusivamente le autovetture degli utenti, muniti dell'apposito contrassegno, i quali, per depositare persone e bagagli, possono fermarsi lungo la rete viaria interna, limitatamente al tempo necessario, nel punto più vicino alle loro imbarcazioni, attenendosi alle norme di circolazione e ai limiti di velocità indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale prevista da Ordinanza attinente la viabilità.

Al termine delle operazioni di carico/scarico gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nei boxes e nei parcheggi loro assegnati, ovvero nelle aree destinate a parcheggio, all'interno dell'area portuale, definiti con la segnaletica di legge.

In casi eccezionali ed a propria discrezione, la Direzione potrà, di volta in volta, consentire l'ingresso ad autoveicoli per singole operazioni carico/scarico, da effettuarsi come sopra ed al termine delle quali l'autoveicolo dovrà essere immediatamente riportato all'esterno dell'area portuale. La Direzione del Porto provvederà, a spese dei rispettivi proprietari e salve le maggiori sanzioni da parte delle Autorità, alla rimozione forzata degli autoveicoli in difetto ed al loro trasporto in area esterna al porto secondo quanto previsto altresì dall'ordinanza di viabilità stradale (Regolamento relativo alla circolazione stradale in ambito portuale).

Art. 30

Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli o comunque mezzi trainanti o trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate e regolamentate da apposita ordinanza dell'Autorità Marittima Circondariale.

Art. 31

I posti macchina nei parcheggi e box riservati sono numerati ed assegnati agli utenti richiedenti nei limiti delle disponibilità. Al titolare di posto macchina viene consegnato un contrassegno, portante il numero del posto medesimo, che deve essere posto in evidenza all'interno del veicolo.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato ovvero in altre aree diversamente regolate. In caso di inadempienza la società provvederà, ove previsto, ad irrogare le sanzioni civilistiche contrattualmente previste.

Art. 32 – Garanzie assicurative

Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizio (varo ed alaggio - manutenzione - lavori cantieristici - distribuzione carburanti etc.) nell'ambito dell'approdo, devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dall'Autorità Marittima.

Art.33 – Responsabilità.

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia, di sicurezza portuale e stradale. Per quanto attiene l'esercizio della polizia portuale si fa riferimento agli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, art. 59 e seguenti del Regolamento di esecuzione (Parte marittima).